



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 114 / duemilaventisei

OGGETTO: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA. ADOZIONE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE PER LA GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA (L.R. 16/2017, D.A.L. 152/2024; L.R. 9/2026; D.G.R. 1505/2026) PERIODO 01/10/2026 – 31/03/2027

Il Sindaco

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il DLgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze

reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”;

- la Deliberazione di Giunta regionale N. 1493 del 22/09/2025 “Preso d’atto del progetto congiunto delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l’applicazione del sistema integrato Move-in (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In”
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 3 aprile 2017 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 25 quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i.;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all’articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;
- la Legge 6 novembre 2023, n. 155 di conversione del Decreto-Legge 12/09/2023 n.121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale”;
- la Legge n. 105 del 18 luglio 2025 di conversione in legge del Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025 "Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti", che prevede l’inserimento nei piani di qualità dell’aria della limitazione strutturale dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria euro 5 a decorrere dal 1° ottobre 2026, in via prioritaria per i Comuni aventi popolazione maggiore di 100.000 abitanti;
- la medesima Legge n. 105 del 18 luglio 2025 che all’articolo 1 comma 2 ha introdotto la possibilità per le Regioni di prescindere dall’inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5” nei piani di qualità dell’aria mediante l’adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea;
- la Legge Regionale n. 9 del 28/07/2026 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti” che all’articolo 15 comma 1 dispone, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 e ferme restando le esclusioni ivi previste, la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, dal 1° ottobre 2026 nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Tale disposizione trova applicazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì;
- la medesima L.R. n. 9 del 28/07/2026 che all’articolo 15, comma 7, stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione può introdurre misure compensative idonee a raggiungere equivalenti livelli di riduzione delle emissioni inquinanti prescindendo dalla limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e che tali misure assumono valore di

disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 “Disposizioni in materia di tutela della qualità dell'aria in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023 e dell'articolo 15 comma 7 della L.R. n. 9/2026” che ha individuato le misure compensative al fine di prescindere dall'attuazione della limitazione strutturale dei veicoli diesel euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dell'Emilia-Romagna;

Visti in particolare:

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio *Move-In*;
- l'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio e ad eccezione dei *barbecue*;
- l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento;
 - b) nelle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del DLgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147);

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario continuare ad agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂;

Preso atto altresì:

- che l'art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
Comune Bologna 1500 controlli/anno;
Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno;
- che l'art.33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis, del DLgs. n. 152 del 2006 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del DLgs. n. 152 del 2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- che al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":
 - a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
 - b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l'abbruciamento venga effettuato all'interno di una "zona montana o zona agricola svantaggiata, definita ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) nel periodo da ottobre a marzo, esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo, e nel caso in cui tali superfici ricadano in una "zona montana o zona agricola svantaggiata";
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 la Regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1505 del 07/09/2026 la Regione ha individuato, le seguenti

misure compensative:

- a) decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026 nei Comuni delle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
- b) in caso di attivazione di misure emergenziali per la qualità dell'aria, nei Comuni di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentazione a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle";

Dato atto che:

- l'art. 7, comma 1, lett. b) del DLgs. n. 285 del 30/04/1992 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del DLgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della strada);
- l'articolo 5 del D.P.R. n. 74/2013 e l'articolo 12 comma 8 del Regolamento regionale n. 1/2017 attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Vista, inoltre, l'Ordinanza Sindacale n. 106/2025 con la quale il comune di Castellarano ha stabilito di consentire la circolazione nelle aree soggette alle limitazioni strutturali alla circolazione adottate con ordinanza sindacale, in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025;

Verificato:

- che il Comune di Castellarano è ubicato nella zona Pianura Ovest quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 ed è pertanto tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- che la popolazione residente nel Comune di Castellarano alla data del 31/08/2026 è pari a 15130 abitanti;

Considerato che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2025, superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), con la sola eccezione dell'anno 2023, fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento DLgs. n. 155 del 13/08/2010;

Preso atto che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Dato atto che nel Comune di Castellarano è presente una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria (Stazione Fondo suburbano – Via Reverberi);

Verificato che dal 1° gennaio 2026 nel Comune di Castellarano si sono già registrati 13 superamenti del valore limite giornaliero per le polveri PM10;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere che:

- qualora si dovessero registrare – nell'anno solare – almeno 25 superamenti del valore limite giornaliero per le polveri PM10 nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Castellarano, verranno disposte le seguenti misure locali aggiuntive, così come stabilito dall'art. 17 delle Norme Tecniche di attuazione del PAIR 2030:
 1. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
 2. effettuazione dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di combustione all'aperto, di spandimento dei liquami e delle limitazioni della circolazione;
 3. altre eventuali misure delle quali si darà avviso e che saranno opportunamente specificate e comunicate;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del DLgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e s.m.i.;
- l'art. 50 del DLgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 182 c.6bis del DLgs. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

ORDINA

1. nel periodo **01/10/2026 – 31/03/2027**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Castellarano, Roteglia, Tressano, Ca de Fii, Cadiroggio, San Valentino, Montebabbio e Telarolo, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli privati:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività: **1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano), 1 gennaio, 6 gennaio e nei giorni di indizione di scioperi che riguardano il Trasporto Pubblico Locale;**

2. nel periodo **01/10/2026 – 31/03/2027**, in tutto il territorio comunale:

- 2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la classe "4 stelle"** e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- 2.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei *barbecue*). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti

- tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
- 2.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del DLgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- 2.4 al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:
- a) per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
 - b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui all'indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>

L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile all'indirizzo:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>

3. **durante la stagione termica 2026-2027, in tutto il territorio comunale** obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

4. **la decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile è fissata dal 1° novembre 2026.** Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

5. **le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:**

- 5.1 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del DLgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- 5.2 l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

6. **nel periodo 01/10/2026 – 31/03/2027 l'adozione delle seguenti misure emergenziali,** nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Reggio Emilia, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

- 6.1 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;
- 6.2 divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle", fatto salvo quanto disposto al precedente punto 4;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l'apposito Bollettino (<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali>), gli organi di informazione e pubblici avvisi.

7. **l'area del centro abitato del Comune di Castellarano e delle frazioni di Roteglia, Tressano, Ca de Fii, Cadiroggio, San Valentino, Montebabbio e Telarolo** in cui si applica il divieto di circolazione di cui al **punto 1** della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato n. 1 ed è delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, ai sensi dell'art. 3 del Codice della Strada;

8. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui al precedente **punto 1** i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
- d) veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall'ordinanza n. 106/2025;

9. **Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione:** (rif. punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

- a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI,

- limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
 - i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
 - j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
 - k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

DISPONE CHE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del DLgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'inosservanza della disposizione di cui ai punti 2.3 e 2.4 è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.2 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere a), b), e c), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

DISPONE INOLTRE CHE

L'inosservanza alle prescrizioni in materia di circolazione stradale di cui al presente provvedimento sarà sanzionato ai sensi delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e le modalità di pagamento e di ricorso sono quelle in esso previste;

L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7

bis del DLgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981.

La presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- a) la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al 31/03/2027 termine ultimo di validità delle disposizioni in essa contenute;
- b) la posa di segnaletica da apporsi agli accessi delle zone in cui vige il divieto;
- c) comunicazione agli organi di informazione al fine di garantire la tempestiva divulgazione;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Polizia Locale, Carabinieri, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Castellarano, li 17/09/2026

testocopiaconforme

**Il Sindaco
Giorgio Zanni / InfoCert S.p.A.**